



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 2870/2025
Tit./Fasc./Anno 5.3.172.0.0.0/1/2025

DIREZIONE VIABILITA

DETERMINAZIONE

Oggetto: avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici per servizi di ingegneria ed architettura (SIA) afferenti alle opere di costruzione stradale e affidabili mediante le procedure di affidamento di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 50 del D.Lgs. 36/2023. Esito dell'istruttoria delle istanze di iscrizione ricevute ed approvazione dell'Elenco

LA DIRIGENTE

PREMESSO che tra le competenze della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo rientrano anche appalti di lavori afferenti ad opere di costruzione stradale e che i predetti lavori frequentemente implicano la necessità di correlati servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore alle soglie eurounitarie di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 e che a tal fine, nella volontà di efficientare le relative procedure e di garantire le massime trasparenza e concorrenzialità, con determinazione dirigenziale n. 616 del 11.02.2025 è stato avviato, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.1 e dell'articolo 50 comma 2 del medesimo Decreto, il procedimento di istituzione di un *elenco di operatori economici per servizi di ingegneria ed architettura (SIA) afferenti ad opere di costruzione stradale affidabili mediante le procedure di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 50 del D.Lgs. 36/2023*;

CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimento risulta conclusa l'istruttoria delle istanze di iscrizione al predetto Elenco prodotte dagli Operatori economici istanti a questa Direzione della Città Metropolitana di Palermo e che pertanto è possibile approvare l'Elenco di cui trattasi dando atto che gli esiti istruttori sono per ricognizione enunciati e dettagliati, in ragione degli assensi e dei dinieghi all'iscrizione in cui è esitata la predetta istruttoria, nell'Allegato 1 "RicognizioneEsitiProcedimento", accluso, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

DATO ATTO che, come più dettagliatamente risultante nell'allegato enunciato alla precedente Considerazione, il numero di istanze pervenute ammonta a n. 94 istanze, delle quali:

- 4 aventi qualità di doppiopioni presentate dai medesimi operatori economici istanti, sostituite pertanto ad ogni effetto dichiarativo e procedimentale dalle istanze più recenti;
- 66 istruite con esito positivo;
- 24 istruite con esito negativo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4 dell'Avviso indittivo dell'istituzione dell'elenco di cui trattasi, è stato stabilito che *“in ragione della eventuale necessità di implementare i servizi di ingegneria e architettura con prestazioni contrattuali afferenti all'ambito della geologia, con particolare riferimento a quelle enunciate all'articolo 41 e all'Allegato 1.7. del D.Lgs. 36/2023, l'elenco sarà costituito da due distinte sezioni: la Sezione A che registrerà gli operatori economici idonei, ai sensi di legge e del successivo articolo 2, alla prestazione dei servizi di ingegneria e architettura e la Sezione B che registrerà, ai sensi del successivo articolo 3, gli operatori economici idonei alla prestazione di attività afferenti alla geologia”* e che le predette 66 istanze istruite con esito positivo producono 52 iscrizioni nella Sezione A e 14 iscrizioni nella Sezione B;

CONSIDERATO inoltre che a norma dell'articolo 12 comma 3 della L.R. 12/2011, con la quale il legislatore regionale ha introdotto la disciplina in materia di contratti pubblici e il recepimento del D.Lgs. 36/2023, come modificata ed integrata con successive LL.RR. nn. 8/2016, 1/2017, 12/2023 e 3/2024, è stato istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), del D.Lgs. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura e che a detto Albo, ai sensi della medesima norma di legge, devono attingere, tra gli altri, anche gli enti locali territoriali e/o istituzionali, qual è questa Città Metropolitana;

DATO ATTO che, in ragione ed in ossequio della norma regionale rammentata alla precedente Considerazione, la lettera d) del comma 2.2 dell'articolo 2 dell'Avviso ha imposto, tra gli altri, quale specifico requisito di iscrizione nell'approvando Elenco, anche la sussistenza di previa iscrizione nel predetto Albo regionale e che pertanto per tutti gli operatori iscritti in Elenco sussiste, unitamente a tutti gli altri requisiti prescritti, anche l'iscrizione nell'Albo regionale e che, ai sensi dell'articolo 7 comma 7.3 dell'Avviso, l'eventuale cancellazione dall'Albo regionale è causa automatica di cancellazione d'ufficio dall'Elenco di questa Città Metropolitana;

DATO ATTO che, in ragione dell'articolo 3 comma 2 dell'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e dell'articolo 5 commi 5.2 e 5.3 dell'Avviso, sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento;

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato rilasciato, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI i seguenti presupposti di fatto e di diritto del dispositivo del presente provvedimento:

- la determinazione dirigenziale n. 616 del 11.02.2025 con la quale è stato avviato, ai sensi dell'articolo 50 comma 2 e dell'articolo 3 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, il procedimento di istituzione dell'Elenco di cui trattasi, unitamente all'approvazione del relativo Avviso pubblico recante la declinazione di tutte le norme di legge applicabili al caso di specie e dei relativi modelli documentali per la produzione delle istanze di iscrizione da parte degli operatori economici aventi interesse all'iscrizione;
- la pubblicazione della predetta determinazione n. 616 del 11.02.2025 e dei suoi allegati nell'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Palermo;
- la pubblicazione dell'Avviso nelle sezioni *Nuove notizie e Bandi e avvisi* del sito istituzionale della Città Metropolitana di Palermo, tra le altre cose enunciante le discipline afferenti ai requisiti di ammissibilità e di iscrizione, alla modalità e ai termini di presentazione dell'istanza, ai termini e alle modalità conclusive del procedimento, alla validità e all'utilizzabilità dell'elenco, alla iscrizione in elenco, alla cancellazione dall'elenco e all'informativa relativa alla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 8 della L. 241/1990;
- la pubblicazione nelle sezioni *Nuove notizie e Bandi e avvisi* del sito istituzionale della Città Metropolitana di Palermo dei modelli documentali di istanza di iscrizione;
- la pubblicazione dell'Avviso nella piattaforma web <https://appalti.cittametropolitanadipalermo.lavoripubblici.sicilia.it>;
- la pubblicazione dell'Avviso nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- le integrazioni richieste da questa Amministrazione e prodotte dagli Operatori economici destinatari, integranti ad ogni effetto dichiarativo e procedimentale le istanze di iscrizione originariamente prodotte e generanti, ai sensi dell'articolo 5 comma 5.6 dell'Avviso, effetti sospensivi sulla decorrenza dei termini

- procedimentali, tutte per ricognizione enunciate nell' "Allegato1_RicognizioneEsitiProcedimento" accluso, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze e le osservazioni e i documenti prodotti dagli Operatori economici destinatari, tutti per ricognizione enunciate nell' "Allegato1_RicognizioneEsitiProcedimento" accluso, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;
 - gli esiti istruttori esitanti in 66 assensi all'iscrizione ed in 25 dinieghi all'iscrizione e pertanto produttivi di complessive 66 iscrizioni in elenco, delle quali 52 nella Sezione A e 14 nella Sezione B, più segnatamente enunciate negli Allegati "Allegato1_RicognizioneEsitiProcedimento" e "Allegato2_Elenco", acclusi, quali parti integranti e sostanziali, al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici » ed in particolare, con segnato riferimento al procedimento di cui trattasi, le seguenti disposizioni già introdotte dell' Avviso pubblico e nei modelli documentali di istanza di iscrizione pubblicati da questa Città Metropolitana:

- l'articolo 3 dell'Allegato II.1 e l'articolo 50 comma 2 e del D.Lgs. 36/2023, a norma dei quali circa l'istituzione e la gestione degli elenchi di operatori economici:
 - gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di operatori economici cui attingere per gli inviti a procedure di affidamento diretto o negoziata senza bando;
 - l'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sia nel sito istituzionale della stazione appaltante sia nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
 - l'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere e può indicare gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione;
 - la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione da doversi allegare all'avviso pubblico;
 - l'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali;
 - l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - l'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa;
 - la stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute;
 - il mancato diniego entro il termine di conclusione del procedimento equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione;
 - la stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata ovvero al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco;
 - la trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC;
 - possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio;
 - gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati nel sito web della stazione appaltante;
 - la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, essendo esclusi, ad eccezione dei casi in cui il ricorso ai predetti criteri risulti impossibile o implichi oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura, il sorteggio e gli altri metodi di estrazione casuale dei nominativi;
- l'articolo 3, comma 1, lettera a) e h) dell'Allegato I.1. a norma del quale l'affidamento diretto è definito come *«l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo*

interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice» e le procedure negoziate come «le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto»;

- l'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), a norma del quale:

- i servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 140.000,00 euro possono essere affidati mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- i servizi di ingegneria e architettura di importo compreso tra 140.000,00 euro e le soglie eurounitarie di cui all'articolo 14 possono essere affidati mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

- l'articolo 50, comma 1 lettere b) ed e), a norma del quale le stazioni appaltanti possono procedere ad affidamento dei contratti afferenti ai servizi di ingegneria ed architettura mediante affidamento diretto per importi inferiori a 140.000,00 euro e mediante negoziata senza bando per importi da 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'articolo 14;
- l'articolo 66 comma 1, che enuncia l'elenco tipologico degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti di appalto afferenti a servizi di ingegneria e architettura;
- l'articolo 66 comma 2 e la Parte V dell'Allegato II.12, recanti la disciplina in materia di requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
- gli articoli da 94 a 100 in materia di requisiti di ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti di appalto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265» ed in particolare:

- l'articolo 107, a norma del quale compete ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara;
- l'art. 147-bis, a norma del cui comma 1 il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 19 relativo agli incarichi di funzione dirigenziale;

VISTE la L. 241/1990 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e la L.R. 7/2019 recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa» ed in particolare:

- l'articolo 2 della L. 241/1990, rubricato «conclusione del procedimento amministrativo» e l'articolo 2 della L.R. 7/2019 rubricato «tempi di conclusione del procedimento», a norma dei quali ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso e, nei casi di manifeste irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, lo concludono con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo;
- l'articolo 10-bis della L. 241/1990 e l'articolo 13 della L.R. 7/2019 rubricati «Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza», a norma dei quali «*Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per*

iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. [omissis]», ai cui fini si dà atto che a tutti gli Operatori economici per i quali l'istruttoria dell'istanza è esitata nel diniego all'iscrizione sono stati comunicati i predetti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza medesima (cd. Preavviso di rigetto) e che di detta comunicazione è inoltre dato atto nell'allegato denominato "Allegato1_RicognizioneEsitiProcedimento" accluso, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

- l'articolo 3 della L. 241/1990 e l'articolo 3 della L.R. 7/2019 rubricati «motivazione del provvedimento amministrativo», a norma dei cui commi 4 in ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere;

VISTA la L.R. 7/2019 ed in particolare l'articolo 32 rubricato «Accesso ai documenti amministrativi», a norma del quale «trovano applicazione nella Regione le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni applicative», ai cui fini si dà atto che l'accesso agli atti è disciplinato dalla normativa vigente e che le modalità di esercizio dell'accesso sono dettagliatamente descritte nel sito web istituzionale di questa Città Metropolitana fruibile tramite il seguente collegamento ipertestuale: trasparenza.cittametropolitana.pa.it;

VISTA la L.R. 12/2011, con la quale il legislatore regionale ha introdotto la disciplina in materia di contratti pubblici e il recepimento del D.Lgs. 36/2023, come modificata ed integrata con successive LL.RR. nn. 8/2016, 1/2017, 12/2023 e 3/2024, ed in particolare il suo articolo 12 comma 3 a norma del quale è stato istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), del D.Lgs. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura e che a detto Albo, ai sensi della medesima norma di legge, devono attingere, tra gli altri, anche gli enti locali territoriali e/o istituzionali, qual è questa Città Metropolitana;

VISTI infine i seguenti atti della Città Metropolitana di Palermo:

- lo Statuto, approvato con deliberazione n. 54 del 29/04/2003 e modificato a seguito dell'approvazione delle delibere di adeguamento n. 10/c del 03/02/2010 e n. 068/c del 24/06/2011;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitan n° 215 del 14/11/2019 e successivamente aggiornato e integrato con Decreti nn. 73/2021, 75/2022, 138/2022, 201/2023;
- il Documento unico di programmazione 2025-2027 approvato con deliberazione n. 05 del 24.01.2025 del Commissario ad acta in sostituzione del Consiglio Metropolitan;
- il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, approvato con deliberazione n. 02/2025 della Conferenza Metropolitana;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, approvato con decreto n. 13 del 13.02.2025 del Sindaco Metropolitan;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, approvato con decreto n. 75/2025 del Sindaco Metropolitan;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed in particolare l'articolo 27 della Sezione 2 - Sottosezione 2.3. - Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, ai cui fini si dà atto che per il presente provvedimento non sussiste conflitto di interesse, neppure potenziale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione n. 57 del 2 maggio 2019 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici, adottato con Deliberazione n° 32 del 23/06/2022 del Commissario ad acta;
- la direttiva del Segretario Generale recante «indicazioni operative in materia di redazione di provvedimenti amministrativi» di cui al protocollo n. 6934/2023;

- la direttiva del Segretario Generale recante «Indicazioni operative a seguito del ciclo 2024 di controllo successivo di regolarità amministrativa per la prevenzione delle irregolarità e il miglioramento della qualità dei provvedimenti amministrativi» di cui al protocollo n. 14055/2025;

DETERMINA

a motivo del percorso logico-giuridico e dei presupposti di fatto e di diritto enunciati in Premessa che si intendono qui integralmente trasposti e richiamati

1. di prendere atto degli esiti istruttori del procedimento di cui trattasi e conseguentemente di approvare *l'Elenco di operatori economici per servizi di ingegneria ed architettura (SIA) afferenti alle opere di costruzione stradale e affidabili mediante le procedure di affidamento di cui rispettivamente alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'articolo 50 del D.Lgs. 36/2023*, dando atto che i predetti esiti istruttori, oltre che enunciati e descritti per ricognizione nella narrativa del presente provvedimento, sono per ricognizione dettagliati nell'allegato "Allegato1_RicognizioneEsitiProcedimento" accluso quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e nel quale, distintamente per ogni Operatore economico istante, è data debita evidenza degli estremi identificativi della istanza di iscrizione in Elenco e delle relative integrazioni nonché dei motivi dell'assenso o del diniego all'iscrizione medesima;
2. di iscrivere in Elenco i 66 Operatori economici la cui istanza è esitata nell'assenso all'iscrizione di questa Amministrazione, dando atto che, a norma dell'articolo 3 comma 2 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'articolo 6 comma 6.7 dell'Avviso indittivo dell'istituzione dell'Elenco di cui trattasi, l'iscrizione è concessa senza limiti temporali e che ad ogni modo rimane impregiudicato l'esercizio del potere di cancellazione d'ufficio da parte di questa Città Metropolitana in ragione dell'eventuale sopraevenienza degli eventi decadenziali enunciati all'articolo 3 comma 3 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e all'articolo 7 dell'Avviso;
3. di dare atto che l'Elenco, ai sensi dell'articolo 1 comma 1.4 dell'Avviso cui si opera integrale rinvio, è articolato in due distinte Sezioni, Sezione A e Sezione B, e che le 66 iscrizioni di cui al precedente punto 2 del presente dispositivo afferiscono per la quota parte di 52 iscrizioni alla Sezione A e per la quota parte 14 iscrizioni alla Sezione B;
4. di dare atto che l'iscrizione in elenco non ha valore comprovativo dell'effettiva sussistenza dei requisiti che gli operatori economici istanti hanno dichiarato nella forma di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che pertanto l'effettiva sussistenza e il mantenimento dei predetti requisiti è verificabile in ogni tempo da parte di questa Città Metropolitana e sarà sempre verificata nell'ambito di ogni procedura di affidamento di contratti di appalto afferenti a servizi di ingegneria e architettura avviata mediante l'utilizzo dell'Elenco di cui trattasi;
5. di dare atto che, in ragione dell'articolo 3 comma 3 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 6 e 7 dell'Avviso, questa Amministrazione si riserva di sottoporre a revisione ed aggiornamento l'elenco ovvero di cancellare d'ufficio gli operatori economici che abbiano perso i requisiti richiesti;
6. di accludere al presente provvedimento, quali allegati parti integranti e sostanziali la cui consultazione è necessaria a garantire la massima trasparenza amministrativa e le piene accessibilità e conoscibilità da parte dei cittadini, i seguenti documenti:
 - l'allegato denominato "Allegato1_RicognizioneEsitiProcedimento", recante per ricognizione gli esiti istruttori in ragione degli assensi e dei dinieghi all'iscrizione, gli ID pec e i numeri di protocollo delle istanze, delle integrazioni richieste e pervenute nonché delle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento delle istanze e dei motivi dell'assenso o del diniego all'iscrizione;
 - l'allegato denominato "Allegato2_Elenco", recante l'Elenco istituito in esito al procedimento amministrativo deciso con il presente provvedimento;
7. di dare atto che l'accesso agli atti è disciplinato dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 32 della L.R. 7/2019, dalla L. 241/1990, dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. 36/2023 e che le modalità di esercizio del diritto di accesso sono dettagliatamente descritte nel sito istituzionale della Città Metropolitana di Palermo fruibile mediante il seguente collegamento ipertestuale: trasparenza.cittametropolitana.pa.it;

8. di dare atto che la responsabile del procedimento è la sottoscritta Ing. Dorotea Martino, dirigente della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Palermo;
9. di pubblicare l'Elenco, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023, nel sito web della Città Metropolitana di Palermo;
10. di pubblicare il presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati, nell'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Palermo;
11. di notificare il presente provvedimento, e con esso l'assenso o il diniego all'iscrizione, a tutti gli operatori economici istanti;
12. di dare atto che il presente provvedimento non è produttivo di effetti finanziari in spesa e che pertanto, ai fini della sua esecutività, non necessita della previa apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario di questa Città Metropolitana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Sicilia nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso.

Palermo, 06/05/2025
Il Dirigente
Ing. Dorotea Martino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'